



Università degli Studi di Firenze

Ufficio Affari Generali

decreto n. 104697(803)
anno 2012

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;

VISTA la delibera degli Organi accademici adottata nella seduta congiunta del 17 maggio 2012, secondo la quale sino alla costituzione dei nuovi organi, gli organi monocratici e collegiali di Ateneo esercitano le competenze e le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto approvato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con decreto rettorale n. 97284 (621) del 23 luglio 2012;

VISTO il parere reso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 6 settembre 2012;

VISTO il parere reso dalla Commissione affari generali nella seduta del 12 settembre 2012;

PRESO ATTO delle delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione adottate nelle sedute del giorno 12 settembre 2012,

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO RECANTE NORME TRANSITORIE PER LA COSTITUZIONE DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO I - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NEL SENATO ACCADEMICO

CAPO I - Norme generali e comuni

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le modalità di prima elezione del Senato Accademico, escluse le rappresentanze degli studenti, nelle more dell'adozione del Regolamento Generale d'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Con decreto del Rettore, da emanare almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, sono indette le elezioni di:

- a) dieci Direttori di Dipartimento, due per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto dell'Ateneo;
- b) dieci professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, due per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto dell'Ateneo;

- c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici.
2. L'elezione dei cinque rappresentanti degli studenti è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art.18 dello Statuto.
 3. Il decreto di indizione è affisso all'albo e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.
 4. Il decreto di indizione deve indicare:
 - a) il calendario delle votazioni, che devono svolgersi in uno o, in alternativa, in due giorni consecutivi;
 - b) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.
 5. Il Rettore provvede altresì alla costituzione:
 - a) della Commissione elettorale;
 - b) delle Commissioni di seggio.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili per l'elezione dei due membri di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) di ciascuna area scientifico-disciplinare, i Direttori dei Dipartimenti della stessa area.
2. Hanno diritto al voto per l'elezione dei due membri di ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, afferenti ai Dipartimenti appartenenti alla stessa area. Sono eleggibili solo i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato.
3. Hanno diritto al voto per l'elezione dei tre membri di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici dell'intero Ateneo. E' eleggibile solo il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Ai sensi dell'art. 2 comma 10 della L. 240/2010, per l'applicazione dell'art. 13 comma 9 dello Statuto, disciplinante i limiti del mandato per i membri del Senato accademico, sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo all'8 maggio 2012, data di entrata in vigore dello Statuto.
5. Dall'elettorato passivo è escluso il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
6. I Professori ed i Ricercatori in regime di tempo definito possono candidarsi ed essere eletti, ove, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.

Art. 4 - Elenchi dell'elettorato

1. Gli elenchi nominativi contenenti l'elettorato attivo e passivo vengono pubblicati nel sito web di Ateneo successivamente al provvedimento di indizione delle elezioni, a cura dell'Amministrazione.
2. Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Amministrativo, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati.

CAPO II: elezione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, lett. a)

Art. 5 – Modalità di elezione

1. Per l'elezione dei due Direttori di Dipartimento per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo, di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto, non sono previste candidature.
2. Per l'elezione di tali membri il Rettore convoca il Collegio dei Direttori di Dipartimento di ciascuna delle aree, di cui all'art. 13 comma 5 dello Statuto, presieduto dal Decano dei Direttori, che procede all'elezione, a scrutinio segreto, dei due Direttori. Ciascun elettore esprime un solo voto. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
3. Il Decano di ogni Collegio trasmette al Rettore gli esiti della votazione e il verbale.
4. Entro cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 7, la quale decide, in via definitiva, entro dieci giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
5. La decisione è pubblicata all'albo e nel sito web dell'Università e di essa viene altresì data notizia agli interessati e al primo firmatario del ricorso.

CAPO III: elezione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c)

Art.6 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare al Rettore la propria candidatura in forma scritta, corredata dalla dichiarazione di cui all'art.4 comma 2 lett. b) del Codice Etico. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte da almeno 10 membri del corpo elettorale. Per agevolare il controllo dell'autenticità delle firme, ad ogni candidatura sono allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni presso l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo, nel rispetto degli orari che saranno indicati nel decreto di indizione.
3. L'Ufficio Affari Generali verifica la sussistenza delle condizioni previste dai commi precedenti, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione elettorale, che decide tempestivamente. Entro due giorni dalla comunicazione i candidati esclusi possono presentare reclamo scritto alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide entro tre giorni successivi alla presentazione del reclamo, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo, che deve pronunziarsi entro due giorni dalla richiesta di parere. La Commissione elettorale dà immediata comunicazione della decisione agli interessati e al Direttore amministrativo che provvede alla pubblicazione definitiva delle candidature".
4. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate nel sito web di Ateneo.

Art. 7 – Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta dai seguenti membri:
 - a) un professore ordinario dell'Ateneo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato accademico;
 - b) due componenti effettivi e un supplente scelti dal Senato Accademico tra i professori e ricercatori dell'Ateneo;
 - c) un componente effettivo e un supplente, anche con funzioni di segretario, scelto dal Senato Accademico fra il personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo.
2. Alla Commissione elettorale compete:

- a) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto al successivo art. 9, adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità di procedure – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
- b) verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, dando comunicazione del relativo esito al Rettore, ai fini della proclamazione dell’eletto;
- c) decidere, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Rettore ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.

3. Salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 3, i ricorsi devono essere presentati, a pena di decadenza, all’Ufficio Affari Generali dell’Università entro cinque giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono e sono decisi, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo, entro i successivi dieci giorni sentito il primo firmatario del ricorso al quale dev’esserne, altresì, comunicato l’esito.

4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8 - Commissione di seggio

1. Per ciascun seggio, costituito con il decreto di indizione, il Rettore provvede a formare una Commissione di seggio, composta da:

- a) un Presidente scelto tra i professori ordinari;
- b) un professore associato, che assume anche le funzioni di Vice-Presidente della Commissione;
- c) un ricercatore;
- d) un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo o dei collaboratori ed esperti linguistici, anche con funzioni di segretario.

2. I membri del seggio non possono essere candidati all’elezione;

3. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l’incarico, i componenti della Commissione di seggio debbono darne immediata notizia al Rettore, che provvede alla loro sostituzione.

4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 9 - Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà e rispetto nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la loro dignità o compromettere l’immagine e il prestigio dell’Università.

2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

3. L’Amministrazione assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità.

4. Ogni forma di propaganda deve cessare il giorno antecedente l’inizio delle votazioni.

Art. 10 - Data delle votazioni

1. Le date di svolgimento delle votazioni sono fissate con decreto del Rettore ai sensi del precedente art. 2.

Art. 11 - Operazioni preliminari

1. Il giorno lavorativo precedente la prima votazione sono costituiti i seggi con l’insediamento del Presidente di Commissione e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, che comprendono il controllo dei locali, delle cabine, delle urne, del registro degli elettori.

2. La Commissione predispone un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
3. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicato il seggio, affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.
4. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

Art. 12 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto, e conseguente identificazione mediante un valido documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale corrispondente alla tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - d) ingresso dell'elettore nell'apposita cabina, ed espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa messa a disposizione da parte della Commissione di seggio;
 - e) chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti della Commissione di seggio, che la introduce, in presenza dell'elettore, nell'apposita urna sigillata.
3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
4. Le votazioni avvengono garantendo la segretezza del voto. E' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
5. Ciascun elettore deve indicare il nominativo di un solo candidato.
6. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente della Commissione di seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.
7. Nel caso di impedimento fisico anche temporaneo, gli elettori possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, i cui dati identificativi devono essere riportati nel verbale.

Art. 13 - Vigilanza del seggio elettorale

1. Per la vigilanza del seggio e del relativo materiale, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente della Commissione di seggio si avvale del personale ausiliario messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 14 - Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
2. Per ciascuna votazione la Commissione di seggio:

- a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
3. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
 4. La Commissione di seggio redige quindi apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dal segretario.
 5. Nel verbale devono risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
 6. La Commissione di seggio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale.
 7. Spetta alla Commissione elettorale decidere, in via definitiva, sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 15 - Esito delle elezioni

1. Per la validità della votazione è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.
2. Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Art. 16 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale verifica la validità della votazione e i risultati pervenuti.
2. La Commissione elettorale procede immediatamente a comunicare al Rettore l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 17 - Ricorsi

1. Riguardo ai ricorsi avverso la proclamazione degli eletti, trova applicazione l'art. 7, comma 4, del presente regolamento.
- La decisione è pubblicata all'albo e nel sito web dell'Università.

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Finalità

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le modalità di prima elezione e nomina del Consiglio di Amministrazione, escluse le rappresentanze degli studenti, nelle more dell'adozione del Regolamento Generale d'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto.

Art. 19 - Scelta dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature dei tre membri esterni, di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto, vengono raccolte a seguito di avviso da pubblicare all'albo e nel sito web dell'Ateneo e su almeno un quotidiano a diffusione locale entro il 1 ottobre 2012.
2. Trova efficacia l'art. 20 comma 3.
3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere, ai sensi del precedente comma, non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, né possono essere studenti dell'Università degli Studi di Firenze. Essi devono

presentare la propria candidatura, corredata dal *curriculum vitae* e dalla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico, entro il termine fissato nell'avviso di cui al comma 1.

4. Le candidature di cui al precedente comma 1 sono vagliate, per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 5, da un'apposita Commissione di selezione di tre membri.

5. I componenti della Commissione di selezione sono scelti dal Rettore fra personalità di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente non può appartenere ai ruoli dell'Ateneo.

6. La Commissione di selezione, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, provvede, entro trenta giorni dalla sua nomina, ad individuare, fra le candidature presentate, quelle che dimostrino una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

7. Il Presidente della Commissione, entro il termine di cui al precedente comma, comunica al Rettore le candidature selezionate, allegando una relazione scritta che evidenzi i motivi della scelta.

8. Il Rettore convoca il Senato Accademico affinché, a maggioranza assoluta, provveda a nominare i tre membri fra le candidature selezionate dalla Commissione. La scelta di tali componenti da parte del Senato Accademico deve comunque effettuarsi entro il 15 dicembre 2012.

9. Ove dopo tre votazioni nessuno o solo alcuni dei candidati abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei membri del Senato Accademico, si procede a rinnovare la procedura in relazione ai seggi rimasti vacanti.

Art. 20 – Presentazione delle candidature per i componenti interni

1. Entro il termine indicato nel decreto di cui all'art. 21, comma 2, coloro che appartengano ai ruoli dell'Ateneo, con rapporto di servizio a tempo pieno, possono presentare al Rettore, tramite l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo, la propria candidatura corredata dal *curriculum vitae* che evidenzi una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e dalla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico. Il *curriculum* e la dichiarazione sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

2. Dall'elettorato passivo è in ogni caso escluso il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

3. Ai sensi dell'art. 2 comma 10 della L. 240/2010, per l'applicazione dell'art. 14 comma 10 dello Statuto, disciplinante i limiti del mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo all'8 maggio 2012, data di entrata in vigore dello Statuto.

4. I Professori ed i Ricercatori in regime di tempo definito possono candidarsi ove, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.

5. Il Rettore convoca il Senato Accademico affinché vagli le candidature pervenute per verificare la loro stretta rispondenza ai requisiti previsti dal precedente comma 1, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

6. Il Senato Accademico esamina separatamente ogni candidatura entro il termine fissato del decreto di cui all'art. 21 comma 2, verificandone i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 14 comma 6 dello Statuto. La votazione sull'ammissibilità di ciascuna candidatura avviene a scrutinio segreto.

Art. 21 - Procedura di elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature ritenute ammissibili dal Senato Accademico, sono poste al voto del corpo elettorale indicato, per l'elezione del Rettore, dall'art.11 comma 5 lett. a), b), c), e), f) dello Statuto. Con riferimento all'elettorato attivo trova applicazione l'art. 4 del presente regolamento.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, che, oltre ai contenuti di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento, deve indicare, in particolare, il termine entro il quale, a pena di inammissibilità, presentare le candidature, la data e le modalità dell'elezione.
3. Il decreto di indizione è affisso all'albo e pubblicato nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.
4. L'elezione dei due rappresentanti degli studenti è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art.18 dello Statuto.
5. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
6. Le elezioni si tengono entro il 15 dicembre 2012. Sono valide se vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto determinata calcolando il numero degli appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori ed esperti linguistici e dei dirigenti nella misura del 20%. Il voto dei rappresentanti di detto personale in Senato Accademico ed in Consiglio di Amministrazione è computato per intero.
7. Per la procedura elettorale si applicano l'art. 2, comma 5, e, in quanto compatibili, le norme per l'elezione dei membri del Senato Accademico, contenute nel Titolo I, Capo III, del presente Regolamento.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto ed entrano in carica dal 1° gennaio 2013.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 22 - Rinnovo della procedura elettorale

1. Qualora non sia raggiunto il *quorum* di partecipazione di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 21, comma 6, il Rettore provvede ad una nuova indizione delle elezioni entro venti giorni dalla data di svolgimento delle precedenti.
2. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, il decreto di indizione può prevedere una riduzione fino alla metà dei termini per la presentazione delle candidature di cui all'art. 6, comma 2.
3. Nel caso di nuova indizione delle elezioni dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione rimangono ferme le candidature già dichiarate ammissibili dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 20, comma 5.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Firenze, 13 settembre 2012

IL RETTORE
f.to Prof. Alberto Tesi